

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976

#### Adeguamento monetario delle sanzioni pecuniarie penali o depenalizzate

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Le sanzioni pecuniarie comminate dal codice penale del 1930, nonché dalle altre leggi o disposizioni di legge a carattere penale emesse sino al 1947-48, hanno subito, in considerazione della progressiva svalutazione della moneta nazionale, successivi aumenti, a scopo di un adeguamento loro al valore effettivo della moneta, con i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679 e 21 ottobre 1947, numero 1250, col decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438 e finalmente con la legge 12 luglio 1961, n. 603. Quest'ultima legge, tuttora vigente, ha moltiplicato per quaranta, restando assorbiti gli aumenti precedenti, le pene e sanzioni pecuniarie fisse stabilite dalle leggi o disposizioni penali fino al 21 ottobre 1947 e, per il codice di procedura penale, fino al 9 aprile 1948, con una sola eccezione: per le sanzioni disposte dalle leggi tributarie e finanziarie, le quali subiscono notoriamente vicende di adeguamento e di ritocco tutte loro proprie.

2. — Dato che dal 1961 al 1976 la moneta nazionale ha sopportato ulteriori progressive svalutazioni, una corrispondente rivalutazione delle pene pecuniarie fisse, determinate cioè (nei minimi e nei massimi) in quantità fisse, non proporzionali di moneta, si impone con urgenza a doppio titolo: primo, perchè è dannoso per le casse statali che gli introiti derivanti da pene pecuniarie non siano tempestivamente adeguati al valore reale della lira; secondo, ed a maggior ragione, perchè è pregiudizievole per le finalità repressive (e preventive) delle pene pecuniarie che il *quantum* di sacrificio finanziario imposto ai reati dalle stesse via via si riduca. Mentre la carica afflittiva delle sanzioni detentive rimane sempre la stessa, la carica afflittiva delle sanzioni pecuniarie tende insomma a vanificarsi se non si provvede, in ipotesi di svalutazione, all'adeguamento monetario adeguato.

3. — Ove si tengano presenti gli indici del potere di acquisto della lira (con particolare

riguardo al « costo vita ») nel periodo 1961-1975 così come calcolati dall'ISTAT, si deduce, in termini arrotondati per difetto, che 1.000 lire del 1961-62 avevano un potere di acquisto pari a quello di 2.400 lire del 1975 e che il fenomeno della svalutazione ha avuto ogni anno, sino al 1975, un incremento approssimativamente uniforme. La svalutazione massiccia e violenta che caratterizza il presente anno 1976 induce a ritenere che, a fine anno 1976, le 1.000 lire del 1961-62 e le 2.400 lire del 1975 saranno pari, in relazione al costo vita, a non meno di lire 4.000. Ciò posto, sembra giusto: *a)* moltiplicare per 4 gli importi ritoccati dalla legge del 1961, il che è quanto dire moltiplicare per 160 gli importi anteriori al 1947-48 che quella legge aveva moltiplicato per 40; *b)* moltiplicare per 3 gli importi fissati da leggi e disposizioni penali emanate dopo la legge n. 603 del 1961 e sino a tutto il 31 dicembre 1970; *c)* moltiplicare per 2 gli importi fissati da leggi e disposizioni penali emanate tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1975.

4. — Ad integrazione del quadro, va tenuto presente: *a)* che l'opportunità della rivalutazione si pone, in termini strettamente analoghi a quelli dell'adeguamento monetario delle pene pecuniarie, anche per le sanzioni pecuniarie che, sorte all'origine come pene, sono state poi « depenalizzate », cioè convertite legislativamente in sanzioni amministrative, allo scopo di sottrarle all'accertamento ed all'esecuzione in sede di pro-

cesso penale e di sgravarle dalle conseguenze connesse all'irrogazione delle pene; *b)* che, a voler compiere una revisione completa, occorrerebbe rivalutare adeguatamente anche le miriadi di sanzioni amministrative che sono sparse, sia pure al di fuori delle leggi tributarie e finanziarie, in miriadi di disposizioni di legge di varia età. Mentre la prima operazione è facilmente attuabile con la stessa legge di adeguamento monetario delle pene pecuniarie, la seconda operazione presuppone una complessa attività di rilevamenti e di provvedimenti che è bene lasciare, a titolo di raccomandazione, al Ministro di grazia e giustizia ed agli uffici che a lui fanno capo.

5. — Di qui il presente disegno di legge, del quale è sperabile che si ravvisi l'opportunità e l'urgenza. Esso è composto da tre articoli: il primo è relativo all'adeguamento monetario delle pene e delle sanzioni pecuniarie depenalizzate introdotte nella legislazione dello Stato sino a tutto il 31 dicembre 1975; il secondo ripara ad una difficoltà implicata dalla legge del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, la quale, nel riformare taluni articoli del codice civile, non ha provveduto all'adeguamento monetario delle sanzioni pecuniarie fissate in quegli articoli; il terzo esclude dall'adeguamento monetario le pene pecuniarie proporzionali, le sanzioni pecuniarie prive sin dall'origine di carattere penale e le sanzioni pecuniarie disposte da leggi tributarie e finanziarie.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le sanzioni pecuniarie a carattere penale disposte, anteriormente alla legge 12 luglio 1961, n. 603, dal codice penale, dal codice di procedura penale, da ogni altra legge penale e da ogni altra disposizione penale di legge sono moltiplicate per centosessanta, restando assorbiti gli aumenti fissati dalla citata legge del 1961 e da ogni altra legge precedente.

Le sanzioni pecuniarie a carattere penale disposte da leggi emanate successivamente alla legge 12 luglio 1961, n. 603, e sino a tutto il 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Le sanzioni pecuniarie a carattere penale disposte da leggi emanate posteriormente al 31 dicembre 1970 e sino a tutto il 31 dicembre 1975 sono moltiplicate per due.

Le disposizioni dei precedenti tre commi si applicano anche alle sanzioni pecuniarie che avevano in origine carattere penale e che sono state successivamente depenalizzate mediante conversione in sanzioni amministrative.

**Art. 2.**

Le sanzioni pecuniarie penali disposte, in riforma di taluni articoli del codice civile, dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sono moltiplicate per quattro.

**Art. 3.**

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle pene proporzionali, alle sanzioni pecuniarie non aventi sin dall'origine carattere penale e alle sanzioni pecuniarie disposte da leggi tributarie e finanziarie.